



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>08</u> del Registro data <u>30-07-2020</u>	Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
--	---

L'Anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio**, dalle ore **18:00** e ss., nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria in **prima convocazione**.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCARO	Felice	X	
2	DI MORA	Gloria		X
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe		X
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo		X
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	FRUMUSA	Maria Annunziata	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia	X	
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti n°. 9 assenti n°.6

Assume la presidenza il geom. Felice Vaccaro, Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida.

Sono presenti, altresì, il Dott. Alesci, l'Arch. Lauricella e il Geom. Palermo.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del 1° punto all'O.d.g avente ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”**, nomina scrutinatori i Consiglieri Fiorica Emanuele, Siracusa Carmelo e Farruggia Giorgia.
A questo punto chiede al Responsabile del 2° Settore, Dott. Alesci, di illustrare la proposta.
Nel corso dell'esposizione, entra in aula, alle ore 18:15, il Consigliere Fiorica Leonardo.
A fine esposizione della proposta, il Presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri, chiede di esprimere il proprio voto per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura dell'allegata proposta da parte del dott. Alesci;
- visto il parere della Commissione;
- visto il parere del Revisore dei Conti
- a seguito della votazione:

Consiglieri in carica n.15

Consiglieri Presenti 9

Favorevoli 9 - (Vaccaro Felice, Frumusa Maria Annunziata, Bussi Elisabetta, Fiorica Emanuele, Fiorica Leonardo, Bartolomeo Grazia, Siracusa Carmelo, Pilato Giovanni e Farruggia Giorgia).


Contrari 0.

Astenuti 0

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”**.

Con separata votazione la deliberazione via dichiarata immediatamente esecutiva con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0.



1

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)

2° Settore: Ragioneria Generale, Finanze ed Economato

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la nuova IMU;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTI gli articoli:

- 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;
- 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo schema di regolamento predisposta dall'Ufficio Finanziario, costituito da n. 13 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2020;

Visto il parere dell'Organo di Revisione;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento degli Uffici e Servizi;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Tutto ciò premesso;

Per tali motivazioni si

PROPONE DI DELIBERARE

- I. Di APPROVARE il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nel testo composto da n. 13 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- II. Di DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
- III. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA."**, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Realmonte, 13/4/2020



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alisci

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, 13/4/2020



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alisci



COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso



- riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.



Articolo 7-Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.
4. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9- Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare non sono corrisposti interessi.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12–Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 34 DEL 18/07/2020

Oggetto: Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di Luglio,

il sottoscritto Dott. Carmelo Di Caro Catarratto, Revisore Unico di codesto Comune di Realmonte, ricevuta la proposta di atto deliberativo di atto deliberativo per il Consiglio Comunale, la stessa notificata a mezzo email del 13/07/2020 ore 11:41, avente ad oggetto:

Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria.

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa stui rifiuti TARI.

Visti, in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, della legge 160/2019 che disciplinano la nuova IMU.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti, il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Dato Atto che l'articolo 1, comma 777 della citata legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio regolamento:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Rilevato che, in particolare il comma 2, del citato articolo 52, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Visti gli articoli:

- 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001;
- 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data.

Visto, l'art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31/07/2020.

Visto, il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, lo schema di regolamento predisposta dall'Ufficio Finanziario, costituito da n. 13 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Vista, la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10/07/2020.

Visto, il parere di regolarità tecnico - contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dott. Salvatore Alesci.

Visto, il vigente Statuto Comunale.

Visto, il regolamento degli Uffici e Servizi.

Vista, la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. 26/93.

Visto, l'O.R.EE.LL.

Si esprime nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente, parere favorevole sulla Proposta di Atto Deliberativo per il Consiglio Comunale - approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria.

Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

dott. Carmelo Di Caro Catarratto

Firmato digitalmente da

**CARMELO DI CARO
CATARRATTO**

CN = DI CARO
CATARRATTO CARMELO
SerialNumber =
TINIT-DCRCML63T11B602Y

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Felice Vaccaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Elisabetta Bussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

A T T E S T A

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ con il n. _____, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno _____:
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
 - decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE